

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE
E L'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA PER IL MONITORAGGIO E LE
ATTIVITÀ DI TUTELA, VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE E DIDATTICA RELATIVE AL
PATRIMONIO AVIFAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA MACROAREA

L'anno 2026, addì 1 (uno) del mese di agosto, tra:

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con sede -----,
rappresentato ai sensi del vigente Statuto -----, nato a ----- e domiciliato per
la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che agisce in esecuzione della deliberazione del
Comitato Esecutivo n. -- del -----;

l'Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV (Organizzazione di Volontariato), con sede
legale in Via Boccaccio 23, 40026 Imola (BO), codice fiscale 91205820375, rappresentata dal
presidente, Sig. -----, nato a ----- il ----- e domiciliato per la carica presso la sede
legale di AsOER

PREMESSO

che l'articolo 3 "Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità" della legge regionale n. 24/2011
al comma 2 stabilisce che:

All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto
all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi
delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal
Programma regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette
e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro
perimetro;
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
- c) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa
proposta della Provincia territorialmente interessata;
- d) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- e) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di
biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29
dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità);
- f) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge
regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-
Romagna);
- g) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della
Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;

- h) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;
- i) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette;

che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Emilia Centrale" (di seguito EPBEC) è l'ente pubblico istituito dalla Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011, che gestisce le Aree protette delle Province di Modena e Reggio Emilia: i Parchi Regionali del Frignano e dei Sassi di Roccamalatina; le Riserve Regionali della Cassa di espansione del Fiume Secchia, delle Salse di Nirano, della Rupe di Campotrerà, di Sassoguidano, dei Fontanili di Corte Valle Re ed il Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana-Terre di Matilde, oltre ai Siti della rete Natura 2000 inclusi in queste aree;

che lo sviluppo di sinergie trasversali e quanto più condivisibili con gli attori del territorio, per garantire e migliorare la condivisione degli obiettivi di tutela e la conoscenza sostenibile dell'ambiente naturale, conferma il principio seguito negli anni dall'Ente secondo cui le aree protette non devono essere vissute come un vincolo ma con una prospettiva di opportunità e sviluppo;

che EPBEC, in relazione alle funzioni ad esso attribuite, sviluppa progetti di ricerca applicata livello regionale, nazionale e transnazionale; con la finalità di gestione del proprio patrimonio naturale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti di collaborazione tra EPBEC e l'Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV (da qui in avanti denominata semplicemente AsOER) ed ha come oggetto il monitoraggio e le attività di tutela, valorizzazione, divulgazione e didattica relative al patrimonio avifaunistico del territorio della macroarea, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di aree protette e Siti della Rete Natura 2000.

AsOER esplica la propria attività a titolo gratuito senza che ciò dia luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsivoglia natura.

L'ambito di applicazione di questa convenzione riguarda il territorio della Macroarea Emilia Centrale ed i Siti Rete Natura 2000 di competenza dell'Ente.

Articolo 3 – Obiettivi specifici ed attività

Gli obiettivi della convenzione dovranno essere perseguiti sulla base della condivisione, collaborazione e interscambio di competenze tra EPBEC e AsOER.

Obiettivo specifico, ma non esaustivo, della presente convenzione consiste nel monitoraggio della presenza di specie di interesse conservazionistico legate agli ambienti rupicoli, acquisendo dati su presenza, nidificazione e successo riproduttivo delle stesse. In via descrittiva, si riportano di seguito le specie coinvolte (sia di interesse specifico sia “a corredo” contattabili in quanto occupanti ambienti rupicoli):

- Falco pellegrino (*Falco peregrinus*);
- Gufo reale (*Bubo bubo*);
- Aquila reale (*Aquila chrysaetos*);
- Lanario (*Falco biarmicus*);
- Corvo imperiale (*Corvus corax*);
- Taccola (*Coloeus monedula*);
- Gheppio (*Falco tinnunculus*);
- Rondine montana (*Ptyonoprogne rupestris*);
- Rondone maggiore (*Tachymarptis melba*);
- Passero solitario (*Monticola solitarius*);

Tale obiettivo specifico, potrà essere affiancato da ulteriori che scaturiscano nel corso del rapporto convenzionale, anche sulla base di indicazioni e proposte di AsOER.

Sulla base degli obiettivi e delle indicazioni fornite dall'Ente e di ulteriori eventuali proposte e suggerimenti, AsOER redige una proposta di “programma annuale di monitoraggio, studio, valorizzazione, divulgazione e didattica relativa all'avifauna di interesse conservazionistico della Macroarea Emilia – Centrale”, e lo sottopone all'Ente per eventuali modifiche e integrazioni, in accordo con AsOER stessa.

La proposta deve comprendere un piano di attività sulla base di un calendario delle uscite, dei siti di rilevamento, dei volontari coinvolti e delle modalità di monitoraggio, compilando le tabelle all'uopo predisposte dall'Ente.

AsOER presenterà all'Ente il programma di cui al presente articolo, entro il mese di dicembre dell'anno corrente e dell'anno successivo (2026-2027) propedeutico alle attività da svolgersi nell'anno solare successivo (2027 e 2028 rispettivamente); trascorsi sessanta giorni, qualora l'Ente non abbia presentato motivate osservazioni, il programma è da intendersi condiviso e attuabile.

Le attività che verranno svolte nel corso dell'anno corrente sono quindi da intendersi come progettuali e propedeutiche all'attuazione del programma di monitoraggio vero e proprio, che prenderà avvio e si svolgerà negli anni 2027 e 2028.

È fatta salva la possibilità di apportare puntuali modifiche o integrazioni al programma in corso d'opera, qualora sopraggiungano necessità in corso d'anno, previa condivisione di AsOER e dell'Ente.

AsOER attua le attività di monitoraggio, studio, tutela e divulgazione e didattica dell'avifauna del Parco previste dal programma medesimo. AsOER può svolgere inoltre, su richiesta dell'Ente, preventivi e specifici monitoraggi legati alle proprie finalità (es. espressione di Nulla Osta, Vinca etc..).

Si riporta di seguito un elenco dei siti di rilevamento che dovranno essere monitorati, in quanto ambienti rupicoli in cui è già accertata la presenza delle specie di interesse di cui sopra. Si precisa che tali siti potranno essere aggiornati ed integrati sulla base di uscite esplorative al fine di ampliare le conoscenze legate alla distribuzione delle specie di interesse all'interno della macroarea Emilia Centrale:

- Rupe di Campotrera - Rossena (Canossa);
- Monte Valestra (Carpineti);
- Monte Cavrile (Montecreto);
- Parete valle del Fellicarolo – Poggio del Cuculo (Fanano);
- Monte Serasiccia (Fanano-Lizzano in Belvedere);
- Parete di Strettara (Montecreto);
- Pareti ed ofioliti della Val Dragone (Montefiorino-Palagano)
- Frana di Gaiato (Pavullo);
- Cinghio del Malvarone (Pavullo);
- Sassi di Roccamalatina (Guiglia);
- Monte Guerro (Guiglia);
- Sasso di Sant'Andrea (Zocca);
- Rive di Faeto (Serramazzoni);
- Pareti di Montebaranzone (Sassuolo);
- Pareti di Loc. Cerreto (Fiorano Modenese);
- Parete di Loc. Puianello (Castelvetro);

L'Ente potrà su richiesta di AsOER mettere a disposizione degli associati le proprie strutture ai fini di supporto logistico (pernotto, punto di appoggio per lavoro) utili ad agevolare lo svolgimento dei monitoraggi e delle attività nel territorio della Macroarea; le condizioni per la messa a disposizione verranno valutate e concordate al momento.

Articolo. 4 - Spesa prevista

La spesa prevista per la realizzazione delle attività da parte di AsOER viene determinata fino ad un massimo di 3.600,00 euro annui per le due annualità di attività di cui all'articolo 3 , da corrispondere a fronte della presentazione di idonea rendicontazione tecnica e contabile.

Articolo 5 – Rimborso

Al termine di ogni anno solare di attività in convenzione, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, AsOER elabora un'idonea rendicontazione tecnico/economica all'Ente, il quale darà avvio alle relative istruttorie per le liquidazioni economiche, che comprenda almeno una relazione tecnica delle attività svolte e dei dati acquisiti e una raccolta delle spese considerabili ai fini del rimborso, sulla base di un form fornito dall'Ente.

L'Ente riconosce ad AsOER il rimborso spese fino al raggiungimento della spesa annuale massima indicata all'art 4.

L'Ente si impegna ad erogare ad AsOER il suddetto rimborso spese annuale nel limite massimo concordato pari a € 3.600,00 per due annualità: su presentazione di apposita documentazione giustificativa e di relazione sulle attività svolte.

Le annualità oggetto di rimborso pari all'importo suddetto saranno due in quanto: la prima corrisponde all'anno solare 2027 ed alle precedenti attività propedeutiche/progettuali da svolgersi nell'anno in corso (2026) e la seconda corrisponde all'anno solare 2028. La prima rendicontazione verrà presentata quindi entro gennaio 2028 relativamente alle attività di fine anno 2026 e tutto l'anno 2027, la seconda verrà presentata ad entro gennaio 2029 e riferita alle attività dell'anno 2028. L'Ente provvederà ad erogare in un'unica soluzione per ciascuna annualità l'importo risultante, entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Tale contributo è da considerarsi a titolo di rimborso delle spese ammissibili, quali ad esempio:

- spese vive per l'organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento e incontri di educazione ambientale concordati con l'Ente;
- rimborso spese agli associati AsOER che svolgono attività concordate e stabilite nel programma annuale approvato, per quanto riguarda chilometraggio auto private utilizzate per le suddette attività, ovvero per il raggiungimento dell'auto di servizio ed il conseguente ritorno e pasti quando previsti;
- quota parte spese bollo e assicurazione auto associazione legate alle attività relative alla convenzione (da quantificarsi in % sul totale di utilizzo annuo);
- quota spesa manutenzione automezzi associazione legate alle attività relative alla convenzione (da quantificarsi in % sul totale di utilizzo annuo);
- costo chilometrico sostenuto per l'impiego delle autovetture dell'associazione determinato in base alle tabelle ACI applicate al tipo di autovetture impiegate;
- quota assicurazione volontari in servizio associazione legata alle attività relative alla convenzione (da quantificarsi in % sul totale di utilizzo annuo);
- spese varie (telefoniche, postali, cancelleria) per organizzare il servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 6 – Programmazione, coordinamento e controllo

L'Ente esercita il controllo sulla regolare esecuzione delle attività previste dal programma di tutela, monitoraggio, studio, valorizzazione, divulgazione e didattica relative all'avifauna dell'Area Protetta di cui all'articolo 3 della presente convenzione, attraverso i propri tecnici.

Con cadenza annuale AsOER comunica all'Ente lo stato dell'avifauna della Macroarea soggetta ad attività legate alla presente convenzione, nonché i progetti, le iniziative e le proposte tese a garantirne la salvaguardia.

Articolo 7 – Monitoraggio

Tutti i risultati derivanti dalla attività di monitoraggio e studio, di cui al programma previsto dal precedente articolo 3, sono di proprietà congiunta dell'Ente e di AsOER; ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati deve riportare esplicitamente la denominazione ed il logo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale e di AsOER.

Articolo 8 – Accesso alle diverse aree protette della Macroarea

Si stabilisce che gli associati di AsOER incaricati dalla stessa associazione per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3, contemplate nella presente convenzione ed approvate dall'Ente, abbiano accesso senza ulteriori autorizzazioni alle Zone di Protezione Integrale di Parchi Regionali e Riserve, qualora necessario per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 e in luoghi e con modalità concordate attraverso la condivisione del "programma annuale di monitoraggio, studio, valorizzazione, divulgazione e didattica relativa all'avifauna di interesse conservazionistico della Macroarea Emilia – Centrale", di cui all'articolo 3 della presente convenzione.

Dell'eventuale disturbo alla fauna selvatica correlato allo svolgimento di tali attività si ritengono responsabili gli operatori stessi.

L'Ente si riserva la facoltà di sopralluogo e visita, per le proprie attività istituzionali, presso le attività di monitoraggio oggetto della presente convenzione, previo avviso all'AsOER.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha durata di anni 2 (due) e 5 (cinque) mesi, con la possibilità di essere rinnovata per uguale o superiore periodo previa adozione di appositi atti deliberativi dei soggetti sottoscrittori ed ha validità dal momento della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2028, ivi includendo le spese sostenute a partire dall'inizio di validità della convenzione stessa.

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con preavviso di mesi tre, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10 - Caratteristiche degli operatori volontari interessati al progetto

L'Associazione si impegna a garantire che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente.

Articolo 11 - Assicurazione dei volontari impiegati

L'Associazione si impegna a garantire che i volontari inseriti nelle attività di cui al presente atto siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.

Articolo 12 - Risoluzione per inadempimento

Ogni inadempimento grave delle obbligazioni che la presente convenzione pone in capo ad AsOER, comporterà la decadenza della medesima dalla sua qualità di contraente con l'Ente, previa contestazione dell'addebito nei confronti di AsOER, da effettuarsi con semplice comunicazione PEC. In tal caso potranno essere affidate ad altro soggetto in possesso dei requisiti necessari le attività di cui alla presente convenzione, senza che AsOER possa

avanzare pretese o richieste di indennizzo alcuno e fatte salve le eventuali azioni risarcitorie per i danni che dovessero essere subiti dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 13 - Spese contrattuali e registrazione

La presente convenzione, redatta in originale informatico, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma, 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La presente convenzione è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, comma 1, parte seconda della Tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. con spese a carico della Parte richiedente.

Articolo 14 – Domicilio

I soggetti contraenti agli effetti della presente convenzione eleggono domicilio presso la sede dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale, sita in Via Tamburù 10, a Pievepelago (MO).

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per le attività strettamente connesse all'attività descritta nella presente Convenzione e solo ove necessario per tali finalità si riservano la facoltà di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento e norme nazionali ad esso collegate. Le Parti sono autonome titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del presente atto. Nel trattamento dei dati le Parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento e norme nazionali ad esso collegate e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 – Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio della competente autorità giudiziaria del Foro di Modena.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano, se ed in quanto in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Codice civile e dalle norme speciali vigenti in materia.

per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale
il Direttore

per Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna ODV - AsOER
il Presidente
